REGOLAMENTO (CEE) N. 2338/77 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 %

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 270/77 (1) il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1977, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo di 52 000 tonnellate per il ferro-cromo contenente in peso 4 % o più di carbonio ed ha esteso il beneficio di questo contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente in peso una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 % della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune ;

considerando che per il prodotto in questione la produzione è insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare alla totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ; che sulla base dei dati economici più recenti, disponibili, relativi al 1977 in materia di consumo, di produzione, di esportazioni a destinazione di paesi terzi, di importazioni effettuate a beneficio del regime di perfezionamento attivo o di un altro regime tariffario preferenziale e tenuto conto degli ammassi esistenti in taluni Stati membri alla data del 31 dicembre 1976, occorre ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi, nel corso del 1977, potrà essere ad un livello di 90 000 tonnellate ; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per il periodo fino al 31 dicembre 1977, entro un nuovo contingente tariffario di volume adeguato ; che per non compromettere le prospettive di sviluppo del settore della produzione nella Comunità occorre fissare il volume contingentale ed il livello del dazio applicabile ai livelli rispettivi di 44 300 tonnellate e 3 % ;

considerando che per tale periodo contingentario si prevedono alcune importazioni relativamente limitate di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 % ; che è opportuno prevedere, a titolo temporaneo, l'estensione del beneficio del suddetto contingente tariffario a tali importazioni, limitandolo tuttavia al 20 % del volume contingentale, vista l'esistenza di una produzione comunitaria ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri ; che, in base ai dati economici disponibili, nell'ambito del volume contingentale suddetto e tenendo conto delle possibilità di approvvigionamento a dazio nullo in provenienza dalla Comunità o dà alcuni paesi terzi, tale fabbisogno sarebbe espresso dalle percentuali seguenti ; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune :

Benelux	21,44
Danimarca	0,19
Germania (R.f.)	15,83
Francia	17,21
Irlanda	0,02
Italia	6,77
Regno Unito	32,80 ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costi-

(1) GU n. L 39 del 10. 2. 1977, pag. 2.

tuendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro nuova aliquota ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 41 760 tonnellate ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a dette unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1977, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 44 300 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. In questo periodo gli Stati membri sono autorizzati ad imputare su detto contingente tariffario, entro un limite del 20 % delle aliquote ad essi attribuite o che prelevano dalla riserva in conformità degli articoli 2 e 3, le importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 e il 4 %.

3. Nei limiti di questo contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale è sospeso al livello di 3 %.

Articolo 2

1. Una prima parte di 41 760 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario è suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1977, ammontano per gli Stati membri a :

	tonnellate
Benelux	9 500
Danimarca	84
Germania (R.f.)	7 014
Francia	7 624
Irlanda	8
Italia	3 000
Regno Unito	14 530.

2. La seconda parte, di 2 540 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 — quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1 — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione precede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 15 dicembre 1977, la parte non utilizzata della loro aliquota iniziale che eccede il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 1° dicembre 1977. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischia di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 dicembre 1977 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 1° dicembre 1977 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di imputazione alle loro aliquote relative ai prodotti in questione.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 dicembre 1977, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET